

nistrazione straordinaria. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori suddetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che prevede la sospensione, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, della riscossione dei contributi per un periodo non superiore ai dodici mesi;

– il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante: "Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. d), f), g), l) ed m), della Legge 7 marzo 2003, n. 38" che agli articoli:

– art.1, commi 1 e 2: ridefiniscono il profilo giuridico dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), che assume la nuova figura di imprenditore agricolo professionale (IAP);

– art.2, comma 3: estende la nuova disciplina dell'imprenditore agricolo a titolo professionale anche alle società di persone, cooperative e di capitali purché in possesso dei requisiti previsti dalle lett. a), b) e c) del medesimo comma 3;

– art.3: considera, ai fini dell'applicazione della normativa statale, giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni;

– il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38" che definisce gli interventi possibili finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, indicate all'art. 5, comma 1, del presente decreto, nei casi di calamità naturali o eventi eccezionali, così come definiti dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02). In particolare all'art. 8 "Disposizioni previdenziali" è concessa alle imprese agricole, iscritte nella relativa gestione previdenziale, la possibilità di richiedere l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, determina, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50%. Tale misura è aumentata, però, del 10%, a partire dal secondo anno, se l'evento calamitoso si verifica per più anni, ai danni della stessa azienda.

– il Decreto Legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5.7.2004, n.166, recante: "Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza";

– il Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 "Disposizioni correttive del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro" che apporta modifiche alla disciplina dei contratti di formazione e lavoro, a quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative, alla sperimentazione del lavoro accessorio e soprattutto alle sanzioni nella lotta al sommerso. In particolare, all'art. 14, comma 2, stabilisce che i datori di lavoro che intendono usufruire dei benefici economici, previsti dalla disciplina vigente prima della data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a presentare domanda all'INPS, entro termini stabiliti; l'Istituto ammette l'accesso ai benefici nel limite massimo di 16.000 lavoratori. Inoltre, all'art. 17, sono apportate modifiche alla disci-

plina del lavoro accessorio e viene demandato al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali la determinazione del valore nominale dei buoni per le prestazioni lavorative tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività affini e al costo di gestione del servizio. Conseguentemente, vengono rideterminati i contributi dovuti per fini previdenziali all'INPS (in misura pari al 13% del buono) e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL (in misura pari al 7% del buono).

– il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 20 novembre 2004, in materia di perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2004. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni, pari, a decorrere dal 1° gennaio 2005, a +1,9, ha incidenza sulla determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliero, sulle retribuzioni convenzionali e sui minimali di legge.

– la Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005) la quale agli articoli:

– art.1, comma 142: proroga al 30 giugno 2006 il termine per il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sospesi ai datori di lavoro operanti nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990, già differito al 30 giugno 2005, dall'art. 2, comma 66, della Legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004);

– art.1, comma 272: ripristina, per il periodo 1° gennaio 2005- 31 dicembre 2007, per gli esercenti attività commerciali, l'equo indennizzo per cessata attività ex art. 2, comma 43, della Legge n.549/1996, e, conseguentemente, il versamento di un contributo aggiuntivo nella misura dello 0,09 per cento sino a tutto il 31 dicembre 2009.

Per quanto riguarda i fatti amministrativi vanno segnalati:

– il D.M. 9 febbraio 2004, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. n.72 del 26.3.04, di conferma, anche per l'anno 2003, della riduzione contributiva assistenziale e previdenziale dovute all'INPS (diverse da quelle di pertinenza del FPLD) ed all'INAIL per il settore dell'edilizia nella misura dell'11,50%, ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 341 del 1995;

– il D.M. 16 febbraio 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato nella G.U. n.54 del 5.3.2004, di approvazione della delibera INPS n. 534 del 5.11.2003, in materia di semplificazione della presentazione delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola occupata con sistemi automatizzati;

– il D.M. 21 aprile 2004, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. n.129 del 4.6.2004 attuativo dell'art. 4, commi 21 e 22, della legge n.350 del 2003 (Legge Finanziaria 2004) in materia di riduzione delle sanzioni civili e di rateizzazione dei debiti contributivi per il settore agricolo.

Nell'ambito, infine, dei provvedimenti disposti in caso di calamità, si segnalano i seguenti decreti ed ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile:

– il D.P.C.M. 5.3.2004 di proroga, al 1° febbraio 2005, dello stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nelle

regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nella regione Campania e nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nella provincia di Foggia;

– il D.P.C.M. 13.3.2004 di proroga, al 31 marzo 2005, dello stato di emergenza a seguito dei fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nella provincia di Catania, verificatisi nel mese di luglio 2001 e nel mese di ottobre 2002 e dei connessi eventi sismici;

– l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2004, n. 3333 che, tra l'altro, proroga al 31 dicembre 2004, il termine indicato al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265/2003 relativamente al pagamento dei contributi sospesi, in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria nel settembre 1997. Rimane invariata la modalità della riscossione mediante rateizzazione pari a otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.

– l'Ordinanza n. 3344 del 19.3.2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri di ulteriore differimento al 31 dicembre 2005 del termine di versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, sospesi nella provincia di Campobasso a seguito dei gravi eventi sismici verificatisi il 31.10.2002, già differiti al 31.3.2004 dalla ordinanza n. 3300 del 21.7.2003;

– l'Ordinanza n. 3354 del 7.5.2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga di alcuni termini previsti da precedenti ordinanze in merito a situazioni di grave emergenza.

In particolare, proroga, al 31 dicembre 2005, i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, in favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle province di Campobasso e Foggia colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

Sono differiti, invece, al 31 marzo 2005, i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 novembre 2002, in favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni della provincia di Catania interessati dall'eruzione del vulcano Etna del mese di ottobre 2002.

Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle suddette sospensioni sono effettuati mediante rateizzazioni pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.

– il D.P.C.M. 23.12.2004 di proroga, al 31 dicembre 2005, dello stato di emergenza nelle Regioni Marche ed Umbria a seguito degli eventi sismici del 26.9.1997 e del 16.12.2000.

Come di consueto, allo scopo di fornire un'indicazione di massima dei contributi che fanno carico ai datori di lavoro ed ai lavoratori del settore privato e dei contributi relativi ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) vengono riportate le tabelle PS.18 e PS.19, aggiornate rispettivamente al 1° gennaio 2005 ed al 31 dicembre 2004.

Tabella PS. 18 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE VIGENTI IN PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI IN SENSO STRETTO CON PIU' DI 50 DIPENDENTI, SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2005

SOGGETTO DE CONTRIBUTO E FORME PREVIDENZIALI	ALIQUOTE VIGENTI	
	Operai	Impiegati
- A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	33,08	30,86
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	23,81	23,81
Fondo prev. lav. dip. (legge 41/86 art.22)	23,20	23,20
Contributo addizionale (legge 297/82) (a)	0,50	0,50
Contributo base (legge 160/75)	0,11	0,11
<i>Assicurazione disoccupazione (b)</i>	1,91	1,91
Contributo base (legge 160/75)	0,01	0,01
Contributo integrativo (legge 845/78)	1,60	1,60
Fondo mobilità lavoratori (comma 2 art.16 legge 233/91)	0,30	0,30
<i>Fondo di garanzia del T.F.R. (legge 297/82)</i>	0,20	0,20
<i>Cassa assegni familiari (legge 845/78) (c)</i>	1,68	1,68
<i>Cassa integrazione guadagni</i>	2,80	2,80
Contributo (legge 881/82)	2,20	2,20
Contributo (art.9 legge 407/90) (d)	0,60	0,60
<i>Assicurazione infortuni INAIL (legge 1124/65) (e)</i>	-	-
<i>Assicurazione malattia</i>	2,68	0,46
Indennità economica di malattia (legge 41/86)	2,22	-
Tutela maternità (legge 881/82) (f)	0,46	0,46
- A CARICO DEL LAVORATORE	9,19	9,19
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	8,89	8,89
<i>Cassa integrazione guadagni (art.9 legge 407/90) (d)</i>	0,30	0,30
TOTALE	42,27	40,05

(a) Da trattenere in sede di accantonamento del T.F.R. e da restituire al lavoratore al momento del pensionamento.

(b) A favore del fondo per la disoccupazione, a carico dell'impresa, è anche l'aliquota del 15% della retribuzione relativa alle ore di straordinario (legge 1079/55).

(c) Dall'1/2/2001 il contributo si riduce di 0,80 punti percentuali passando all'1,68% ai sensi dell'art. 120 della L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001).

(d) La somma dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore (0,90%) finanzia gli interventi straordinari.

(e) Non viene indicato alcun tasso di premio essendo questo correlato allo specifico rischio connesso al tipo di lavorazione dell'impresa.

(f) La riduzione del contributo è stata confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a) della L. 448/01 (Legge Finanziaria 2002)

Tabella PS. 19 – CONTRIBUTI SOCIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI, SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2004 (milioni di euro)

FORME PREVIDENZIALI	ALIQUOTE O QUOTE CAPITARIE VIGENTI			
	ARTIGIANI	COMMERCIANTI	COLTIVAZIONI DIRETTE MEZZADRI E COLONI	
			Generalità aziende	Aziende montane
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>				
- Contributo base (legge 233/90)	16,80% (a) (b)	17,19% (a) (b)	20,30% (c) (d)	17,80% (c) (d)
- Contributo addizionale (legge 160/75)	-	-	0,53 (giornaliero)	-
<i>Assicurazione malattia</i>				
- Tutela maternità (L.546/87) (e)	7,49 (annuo)	7,49 (annuo)	7,49 (annuo)	7,49 (annuo)

(a) Nel 2003 tale aliquota si applica sulla fascia di reddito da euro 12.590 a euro 36.959. Sui redditi superiori e fino ad un tetto fissato per il 2003 in euro 61.598, l'aliquota sale al 17,80% per gli artigiani ed al 18,19% per i commercianti. Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore ai 21 anni l'aliquota si riduce per la totalità delle aziende di tre punti percentuali.

(b) Tali aliquote, dall'1/1/1999, aumentano annualmente dello 0,20% sino a raggiungere i 19 punti percentuali (art. 59, comma 15, L. 449/97). L'art 72 della L. n. 448/01 (Legge finanziaria 2002) con decorrenza 1/1/2002-31/12/2006 ha ripristinato per gli iscritti alla gestione INPS degli esercenti attività commerciali il contributo dello 0,09 di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 207/96.

(c) Tali aliquote, dal 1° gennaio 1998, aumentano annualmente dello 0,50% fino al raggiungimento di complessivi tre punti percentuali (art. 3, comma 3, d.lgs. 146/97).

(d) Da applicare su quattro fasce di reddito convenzionali, corrispondenti a fasce di reddito agrario, individuate in base alla tabella D allegata alla legge 233/1990 così come rimodulate, a decorrere dall'1/7/97, dal d.lgs. 146/97. Per i giovani di età inferiore ai 21 anni le aliquote si riducono, rispettivamente, al 17,30% ed al 12,80%.

(e) Pari a euro 7,49 dall'1/7/2000 ai sensi dell'art. 49, comma 1, della L. 488/99 (Legge finanziaria 2000). Tale misura è confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a), della L. n. 448/01 (Legge finanziaria 2002).

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 20. - CONCORSO DELLO STATO - SINTESI (milioni di euro)

TIPO DI INTERVENTO	Esecizio finanziario 2003				Esecizio finanziario 2004				Variazioni percentuali 2004/2003			
	Conto competenza (impegni definitivi)	Conto Cassa		Totale	Conto competenza (impegni provvisori di preconsuntivo)	Conto Cassa		Totale	Conto competenza	Conto Cassa		Totale
		c/competenza	c/residui			c/competenza	c/residui			c/competenza	c/residui	
Invalità Vecchiaia Superstiti	52.104	50.776	1.022	51.798	52.351	51.415	527	51.942	0,5	1,3	-48,4	0,3
Infortuni e malattie professionali	496	42	75	117	337	299	57	356	-32,1	611,9	-24,0	204,3
Cassa integrazione guadagni e disoccupazione	1.364	1.205	97	1.302	1.473	1.314	117	1.431	8,0	9,0	20,6	9,9
Trattamenti di famiglia	3.328	1.687	1.233	2.920	3.144	2.073	1.295	3.368	-5,5	22,9	5,0	15,3
Incentivi alle imprese	9.361	8.496	476	8.972	9.623	9.196	412	9.608	2,8	8,2	-13,4	7,1
Interventi vari	572	381	15	396	2.356	2.166	74	2.240	311,9	467,8	393,3	465,0
Avvenimenti politici e calamità naturali	10	5	5	10	403	5	5	10	3.930,0	-	-	-
TOTALE	67.235	62.592	2.923	65.515	69.687	66.478	2.487	68.955	3,6	6,2	-14,9	5,2

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

6.5 - IL CONCORSO DELLO STATO

Nella Tabella PS.20 sono riportati i dati relativi ai trasferimenti da parte dello Stato a favore degli Enti gestori di forme di assicurazione sociale. Gli impegni ed i pagamenti, tanto per competenza che per residui, sono distinti per tipo d'intervento e si riferiscono agli esercizi finanziari 2003 (dati di consuntivo) e 2004 (dati di preventivo aggiornato o di preconsuntivo).

Il conto totale evidenza, per l'anno 2003, trasferimenti complessivi dal settore statale per 67.235 milioni di euro in conto competenza e 65.515 milioni di euro in conto cassa; nel preconsuntivo dell'anno 2004 tali cifre sono pari, rispettivamente, a 69.687 e 68.955 milioni di euro, registrando un aumento percentuale, rispettivamente, del 3,6% e del 5,2 per cento.

Ai fini di un'analisi più dettagliata si rinvia all'Appendice PS.39 del Volume III della presente relazione. È interessante, comunque, far notare che nel tipo di intervento Invalidità Vecchiaia e Superstiti sono compresi, nel Conto competenza dell'esercizio 2004, 1.055 milioni di euro relativi al capitolo 2072 "Somme da Trasferire all'Inps per il finanziamento degli oneri derivanti dalla confluenza dell'Inpdai al FPLD" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Analogamente, nei trattamenti di famiglia è ancora presente il capitolo relativo all'assegno per il secondo figlio per un importo di 22 milioni di euro nel conto di competenza del 2004.

Il capitolo 7141/p nei trattamenti di CIG e disoccupazione erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è un fondo per l'occupazione ed è un capitolo promiscuo i cui stanziamenti sono destinati a Regioni, comuni, imprese ed Enti previdenziali (di questi ultimi 17 milioni vanno all'INPDAP e sono indicati nella tabella).

6.6 - INVESTIMENTI DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

Nell'anno 2004, nei confronti degli enti previdenziali pubblici, non essendo più in vigore l'articolo 2, commi 128 e 129 della Legge n. 662/96, che aveva escluso per gli enti stessi le disposizioni vincolistiche in materia d'investimenti, ha trovato applicazione l'articolo 65 della Legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), che aveva previsto che gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale, fossero tenuti a compilare annualmente piani d'impiego dei fondi disponibili, eccedenti la normale liquidità di gestione, prevedendo specifiche misure di ripartizione tra investimenti immobiliari e investimenti mobiliari.

Il piano d'impiego da presentarsi, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a quello dell'Economia e delle Finanze è soggetto all'approvazione entro 45 giorni dalla sua ricezione, così come disposto dall'articolo 3, comma 2, del DPR 9-11-1998, n. 439.

In particolare, per quanto concerne il calcolo delle disponibilità di bilancio, il calcolo stesso va fatto tenendo conto dell'avanzo presunto di amministrazione dell'anno precedente, al quale vanno sommate tutte le entrate e detratte tutte le uscite.

Dall'importo delle disponibilità vanno escluse, ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 aprile 1981, n. 155, modificativo dell'art. 65 delle Legge n. 153/1969, le somme destinate all'acquisto ed alla costruzione di "immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio".

Nei confronti della normativa introdotta dal citato articolo 65, di cui permane quanto stabilito dal 7° comma concernente l'investimento di un'aliquota non superiore al 10% delle disponibilità da destinare per l'acquisto o la costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o all'INPS, hanno costituito modifiche pregnanti le disposizioni recate, in materia d'investimenti immobiliari, dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 104/1996 e da quelle riguardanti la Tesoreria Unica introdotte dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si evidenzia che l'articolo 11 del Decreto Legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ha previsto che gli investimenti in campo immobiliare, fatti salvi gli acquisti di immobili ad uso strumentale, vengono realizzati dagli enti, sentito il parere dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari. In relazione a ciò gli enti possono destinare una percentuale non superiore al 15% dei fondi disponibili all'acquisto di immobili da destinare a finalità di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori: sanitario, dell'istruzione e della ricerca.

In proposito si fa presente che l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali ha cessato la sua attività da marzo 2003, per cui decade l'obbligo della richiesta di parere.

La predetta normativa ha, in ogni caso, confermato per l'INAIL la possibilità di investire un'ulteriore 15% delle disponibilità per la realizzazione di strutture sanitarie, così come stabilito dall'art. 2, comma 6, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Sempre in campo immobiliare occorre ricordare il disposto dell'articolo 4, della Legge 27 dicembre 2002, n. 284, che proroga fino al 31 dicembre 2005 le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 in materia di realizzazione o di acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria. In base a tali ultime disposizioni gli enti destinano una quota non inferiore al 25% dei fondi annualmente disponibili per le suddette esigenze.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, si evidenzia quanto stabilito dall'art. 40 della Legge 30 marzo 1981, n. 119 che prevede che gli enti pubblici non possano mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi e in relazione al quale importo è consentita l'effettuazione di investimenti mobiliari sussistendo, ovviamente, per essi, le condizioni di bilancio (disponibilità determinate dal raffronto tra le entrate e le uscite).

Tale investimenti mobiliari dovranno essere conformi a quanto stabilito dagli statuti e dai regolamenti di ciascun ente.

Infine si evidenzia che la Legge 23 novembre 2001, n. 410, recante norme in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, all'articolo 3, comma 12, prevede che le disponibilità derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici vengano acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria